

I fatti del giorno

Reati tributari, doppia sanzione per rappresentante e società

Telefisco 2021. Il chiarimento in una risposta fornita dalla Guardia di finanza per l'eventuale accertamento della responsabilità amministrativa e la conseguente irrogazione di sanzioni nei confronti dell'ente

Antonio Iorio

In presenza di un reato tributario commesso dal rappresentante della società il procedimento si estenderà anche alla società per l'eventuale accertamento della responsabilità amministrativa e la conseguente irrogazione delle previste sanzioni nei confronti dell'ente. Il chiarimento è contenuto in una risposta fornita nel corso del Telefisco 2021 dagli ufficiali del comando generale della Guardia di finanza.

Con l'entrata in vigore del D.L. 124/19, ma in concreto con la recente presentazione delle dichiarazioni durante l'anno 2020 (trattandosi per lo più di violazioni connesse alla presentazione della dichiarazione), alcuni illeciti penali tributari sono stati inclusi nel novero dei reati che possono determinare la responsabilità amministrativa della società.

Si tratta in particolare del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dell'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dell'occultamento o distruzione di documenti contabili e della sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

A questi reati sono stati successivamente aggiunti dal D.Lgs 75/20 anche la dichiarazione infedele, l'omessa presentazione della dichiarazione, e l'indebita compensazione in presenza però dell'elemento della transnazionalità, e di un'evasione Iva non inferiore a euro a dieci milioni. È evidente che queste ultime fattispecie, si tratta di ipotesi alquanto rare, gli altri illeciti



IMAGOECONOMICA

Attività di verifica e controllo. Ufficiali del comando generale della Guardia di finanza hanno risposto a diverse richieste di chiarimenti fiscali nel corso dell'edizione 2021 di Telefisco

penali (dichiarazioni fraudolente e così via) sono al contrario spesso riscontrati nel corso dei controlli.

In questi casi la società, salvo non riesca a dimostrare, attraverso la puntuale attuazione di una serie di adempimenti preventivi previsti dal D.Lgs 231/2001 (elaborazione e o dei modelli organizzativi relativi a procedure aziendali, vigilanza su tali procedure da parte di un organismo di vigilanza e così via) la propria estraneità rispetto alla condotta illecita dei propri amministratori (cui normalmente viene ascritto il reato tributario) rischia delle pesanti sanzioni che vanno da 300 a 500 quote tenendo presente che una quota varia da 258 a 1549 euro.

In tale contesto, nel corso di Telefisco, è stato chiesto agli ufficiali del Corpo intervenuti alla manifestazione se in ipotesi di segnalazione del rappresentante legale di una so-

cietà di capitali per uno dei reati tributari sopracitati, in assenza dell'adozione dei presidi previsti dal D.Lgs 231/01 da parte dell'ente, venga automaticamente segnalata alla Procura anche la responsabilità della società stante il suo beneficio derivante dal pagamento di minore imposte (imposte dirette e Iva).

La Gdf ha evidenziato che in presenza di investigazioni sul reato presupposto (nella specie un reato tributario) rispetto alla responsabilità della società ai sensi del D.Lgs 231/01 occorre sempre riferire al Pubblico ministero anche in ordine alle concomitanti vicende organizzative dell'ente, per verificarne i profili di diretta responsabilità.

Ne consegue che gli agenti sono tenuti sempre a segnalare all'autorità giudiziaria anche la posizione del soggetto collettivo (la società), rappresentando tutte le circostanze

di fatto utili a delineare l'eventuale responsabilità dell'ente, compresa la mancata adozione del modello organizzativo.

Al deferimento della società non corrisponde ovviamente la sua automatica sanzionabilità. E infatti sin dall'emersione dei primi indizi di responsabilità in capo all'ente la Gdf, nel rispetto delle direttive del Pm titolare delle indagini, risconterà la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi di detta responsabilità sviluppando specifici approfondimenti volti a:

- accertare la sussistenza di un concreto vantaggio o interesse per l'ente, di regola presente nei reati fiscali che, di norma, producono per l'ente-contribuente un beneficio economico corrispondente all'indebito risparmio fiscale;

- raccogliere ogni utile elemento di prova in ordine all'atteggiamento psicologico che ha caratterizzato la condotta dell'agente, attraverso l'esame della documentazione contabile ed extracontabile acquisita alle indagini, al fine di verificare eventuali fenomeni di "dissociazione" fra la volontà del soggetto collettivo e quello della persona fisica autrice del reato, con conseguente esonero di responsabilità dell'ente;
- verificare l'idoneità dei modelli organizzativi eventualmente adottati a prevenire la commissione di reati della specie di quello presupposto. Un modello organizzativo adeguato a prevenire il delitto di dichiarazione fraudolenta di cui all'articolo 2 del D.Lgs 74/00 dovrebbe prevedere, infatti, specifiche misure di controllo relativamente al ciclo passivo delle forniture.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MISURE CAUTELARI

Sequestro immobili, il valore quantificato su stime di mercato

Per i beni mobili registrati valgono le quotazioni delle riviste specializzate

Laura Ambrosi

In caso di sequestro preventivo per reati tributari la Guardia di Finanza quantifica il valore degli eventuali immobili da sottoporre a cautela sulla base delle stime di mercato e quindi facendo riferimento all'osservatorio del mercato immobiliare. Per i beni mobili registrati (autoveicoli, motoveicoli e natanti) occorre invece avere riguardo al possibile valore di realizzo risultante da elementi precisi e attendibili, quali le quotazioni o i listini pubblicati sulle riviste specializzate di settore.

Sono queste alcune precisazioni fornite dalla Guardia di Finanza nel corso di Telefisco 2021.

Secondo una prassi ormai consolidata, la Procura della Repubblica che indaga per reati tributari è solita (spesso su sollecitazione della stessa Gdf) richiedere al Gip il sequestro preventivo del profitto e/o del prezzo dell'illecito in previsione di un'eventuale futura confisca obbligatoria in caso di condanna.

La misura viene eseguita generalmente in via diretta nei confronti della società (di norma liquidità sui conti) e per equivalente nei confronti del reo (il rappresentante legale dell'impresa).

In caso di aggressione dei beni immobili le stesse unità operative della Gdf procedono al sequestro quantificando talvolta il loro valore sulla base delle risultanze catastali con la conseguente generale tendenza di cautelare un numero di beni aventi complessivamente valore di mercato superiore all'importo del profitto del reato previsto nel decre-

to di sequestro del Gip

Rispondendo ad uno specifico quesito sul tema, il Comando generale della Gdf ha chiarito che l'individuazione specifica dei beni e la verifica della corrispondenza del loro valore a quanto indicato nel provvedimento sono riservate alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero.

Conseguentemente, all'atto dell'esecuzione della cautela reale, i militari del Corpo delegati procedono a individuare i beni nella disponibilità dell'indagato, stimandone il valore, in modo che il sequestro risulti adeguato e proporzionato al prezzo o al profitto del reato e non comprenda oltre la misura prevista i diritti di proprietà. A tal fine, occorre fare riferimento alle valutazioni di mercato dei beni al momento del sequestro. Per i beni immobili, si può fare ricorso, in assenza di perizia, ai valori Omi elaborati dall'agenzia delle Entrate.

Per i beni mobili registrati (autoveicoli, motoveicoli e natanti) occorre avere riguardo, invece, al possibile valore di realizzo risultante da elementi precisi e attendibili, quali quotazioni o listini pubblicati sulle riviste specializzate di settore.

Viene infine ricordato che l'eventuale sproporzione tra valore dei beni indicato nel decreto di sequestro e ammontare delle cose sottoposte a vincolo, può essere contestata dall'interessato mediante apposita richiesta al Pm e impugnando con l'appello cautelare l'eventuale provvedimento negativo del Gip.

Eventuali doglianze sulla concreta individuazione dei beni da confiscare ritenendo errati i criteri adottati dal Pm nella selezione dei cespiti devono, invece, essere fatte valere di fronte al giudice dell'esecuzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA